ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE ESPERTI OUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE®

National Professional Association of Italian Qualified Experts in Radiation Protection

Sito web: www.anpeq.it

Spett.

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

presidente@pec.governo.it

Direzione generale della prevenzione sanitaria dgprev@postacert.sanita.it

Ministero del Lavoro

dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: Coronavirus e attività dell'Esperto Qualificato in Radioprotezione.

Le recenti comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, relative ad una ulteriore stretta

delle attività consentite durante l'emergenza, pone la categoria degli Esperti Qualificati liberi

professionisti, in una situazione di incertezza rispetto alla propria operatività.

Tale figura professionale, ai sensi del D,Lgs. 230/95 e s.m.i., svolge una attività altamente

specialistica, rivolta alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle persone

esposte al rischio da radiazioni ionizzanti, ma anche a garanzia delle responsabilità dei datori di

lavoro esercenti attività che implichino l'utilizzo di macchie radiogene e/o sorgenti radioattive.

L'Esperto Qualificato è un consulente obbligatorio.

Le attività radiologiche sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, rientrano tra quelle di pertinenza

dell'Esperto Qualificato, il quale, in questo particolare momento, è chiamato a valutare installazioni

radiologiche ad hoc per l'emergenza pandemica, oltre che a garantire la sicurezza di quelle

tradizionali (radioterapia, medicina nucleare, ecc ...).

In campo non sanitario, l'Esperto Qualificato è chiamato a valutare il rischio da esposizione in

attività essenziali, quali la gestione dei rifiuti contaminati da radionuclidi, l'applicazione di

apparecchi RX per la scansione di bagagli, l'utilizzo di sorgenti ionizzanti in laboratori chimici

(gascromatografi, microscopi elettronici a scansione, spettroscopi a fluorescenza XRF, ecc ...), la

verifica di eventuale radioattività contenute nelle merci in transito doganale o individuate ai sensi

della normativa vigente (rottami metallici, ecc...).

L'attività professionale dell'Esperto Qualificato, essendo multidisciplinare e non esattamente

codificata, può essere esercitata con differenti codici ATECO adattabili, per esempio: 71., 72., 74.,

o altri ancora, connessi all'attività cui si presta la consulenza obbligatoria.

Da quanto esposto è evidente che l'Esperto Qualificato ha il dovere di prestare la propria delicata

opera professionale intellettuale anche ed in particolare in questo momento drammatico, ad ulteriore

garanzia della sicurezza degli operatori e della popolazione.

Si chiede pertanto, alle SS.LL. in indirizzo, di voler prendere atto della necessità del contributo di

tali professionisti in attività essenziali e di considerare giustificata la loro circolazione per motivi di

lavoro, anche dove operanti con codici ATECO non contemplati nei decreti per l'emergenza.

Per il Consiglio Direttivo dell'ANPEQ

Il Presidente